

una petizione che porta il n. 3324. Mi pare però che la questione alla quale alludo sia molto compromessa dalla deliberazione che fu presa ieri in ordine alle liste elettorali. Vorrei quindi domandare alla Commissione se, stante questa deliberazione, intenda mantenere l'articolo 16 come ora è, o se intenda modificarlo. E ciò anche per altre considerazioni.

Per le disposizioni dell'articolo 17, e, mi pare, dell'articolo 44, è stabilito che il giorno delle elezioni sarà determinato dal prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello. Ora, siccome è molto probabile che le elezioni in molti comuni non si possano fare in altri giorni che in quelli festivi (e credo vi sia anche un emendamento in questo senso) rimane molto limitato il numero dei giorni per le elezioni stesse. Per conseguenza mi pare che verrebbe a mancare in certo modo lo scopo che Commissione e ministro devono essersi prefissi nel compilare l'articolo 17. Ora questo articolo darà luogo sicuramente a molte complicazioni.

Io lo comprendeva perfettamente, quando si trattava di avere una larga misura di tempo per stabilire le elezioni; e mi pareva che fosse destinato appunto ad impedire l'inconveniente che l'amministrazione comunale potesse stabilire le elezioni per determinati scopi. Ma, una volta che le elezioni non si potranno fare che nei mesi di giugno e di luglio, mi pare che lo scopo cui tendeva l'articolo 17 venga a mancare di molto.

Ed allora domando se la Commissione ed il Ministero non credano che sia più semplice, al punto in cui sono le cose, lasciare che l'amministrazione comunale stabilisca essa il giorno delle elezioni, mantenendo l'articolo 16 in conformità dell'articolo 46 dell'antica legge.

Presidente. L'onorevole Vacchelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita la Commissione a formulare proposte dirette allo scopo di:

1. aumentare il numero dei consiglieri assegnati a ciascun comune;
2. dividere il corpo elettorale di ciascun comune in più collegi assegnando a ciascun di essi secondo la popolazione del comune un numero di consiglieri non minore di cinque nè maggiore di dieci;
3. richiedere soltanto la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al comune per le deliberazioni che si volevano riservare alle assemblee costituite dai consiglieri e dai maggiori contribuenti. »

Ha facoltà di svolgerlo.

Vacchelli. Non svolgerò gli argomenti, che giustificano la mia proposta; mi limito ad accennarli.

Commissione e ministro sono di accordo nel lodevole proposito di sostituire la garanzia intrinseca alla tutela, per ciò che riguarda le deliberazioni comunali di maggiore importanza. Commissione e Ministero, cedendo ai desideri della Camera, hanno rinunciato a quelle garanzie, che intendevano proporre, col fare entrare i maggiori censiti in seno al Consiglio comunale per queste deliberazioni. E già la Commissione ha annunciato che proporrà di prescrivere che queste deliberazioni non si intendano approvate se non ottengono i due terzi dei voti.

Perchè però questi due terzi siano una garanzia efficace, occorrono due cose: una, che nel Consiglio siano rappresentate le minoranze; l'altra, che il Consiglio sia abbastanza numeroso, perchè la differenza numerica, tra i due terzi e la metà dei voti, sia sensibile e considerevole. Infatti, se noi lasciamo il numero dei consiglieri, come è, molte volte noi potremo avere, specialmente nei piccoli comuni, nove votanti, dove sono quindici consiglieri. La differenza fra la maggioranza assoluta che è cinque e la maggioranza con due terzi dei voti che è sei, è una differenza minima, e sarebbe una garanzia illusoria.

Ed anche per i comuni che hanno quaranta consiglieri, quando, per esempio, ne intervengano ventiquattro, la maggioranza assoluta è 13, la maggioranza di due terzi è 16. La differenza è piccola per costituire una seria garanzia. Inoltre, onorevoli colleghi, vi prego di considerare l'influenza che ha il voto della Giunta comunale nelle deliberazioni. Il più delle volte, anche per convenienza, i membri della Giunta votano compatti, e sono poi i più assidui alle sedute, perchè più interessati nell'andamento dell'amministrazione comunale. Ora vediamo come si forma la maggioranza nei piccoli comuni che sono il maggior numero. Con nove consiglieri presenti, il sindaco, due assessori effettivi e due supplenti, si costituisce già la maggioranza. In questi comuni l'autorità della Giunta è tutto, ed è questo un grave difetto del nostro organismo comunale, perchè noi dobbiamo desiderare che le proposte siano seriamente discusse in due gradi: da quelli che le debbono proporre, e da quelli che le debbono approvare.

Ed anche nei comuni che abbiano 20 consiglieri, 10 consiglieri renderanno legale l'adunanza